

COPIA



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione della Giunta Esecutiva
n. 23 del 4 marzo 2020

O G G E T T O: Sconfinamento chiudenda sita in proprietà privata in loc. Roccaccia.
Esecuzione accordo transattivo del 18.12.2003 – stagione silvana 2019-2020.

L'anno duemilaventi, addi quattro del mese di marzo, alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle relative norme, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Esecutiva, Signori:

- | | | | |
|----|-----------|------------|------------|
| 1. | BORZACCHI | Sergio | Presidente |
| 2. | BASTARI | Gianfranco | Assessore |
| 3. | QUATRINI | Alessia | Assessore |
| 4. | TOSONI | Alberto | Assessore |

All'appello nominale risulta assente l'Assessore TOSONI.

Partecipa il Segretario Dott. Rossano CEA che redige il verbale di seduta. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sergio BORZACCHI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente sottopone all'approvazione della Giunta Esecutiva la seguente proposta di deliberazione

OGGETTO: Sconfinamento chiudenda sita in proprietà privata in loc. Roccaccia. Esecuzione accordo transattivo del 18.12.2003 - stagione silvana 2019-2020.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:

- questa Università Agraria annovera nel proprio patrimonio sezioni boschive in loc. Roccaccia utilizzate altresì per il pascolo del bestiame;
- i comparti pascolivi sono divisi da chiudende che necessitano periodicamente di manutenzione e ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- la chiudenda che delimita la sezione boschiva Caprarecce confina con la proprietà privata Pacifici Alberto e Palmira;
- la suddetta recinzione è stata collocata, per un tratto identificato al N.C.T. al foglio 10 partt. 87-146-148, dentro la proprietà Pacifici Alberto e Palmira, in ragione dell'impossibilità di collocare il tratto di chiudenda sul confine a causa della fitta vegetazione e dell'accidentalità del terreno;

RICHIAMATA la relazione redattà in data 16.07.2003 dal Geom. Alessandro Brandi di Tarquinia sulla base della quale è stato accertato con esattezza che il terreno sottratto dal tracciato della chiudenda ai Sigg.ri Pacifici risulta pari a mq. 2400;

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Aziendale già in data 18.12.2003, al fine di compensare il danno subito dai Sigg.ri Pacifici Alberto e Palmira, sottoscrisse un accordo direttamente con gli interessati in ragione del quale in via transattiva impegnava l'Ente a conferire a loro favore, quale compenso per la limitazione del godimento del terreno sottratto, un quantitativo di legna da ardere pari a 30 (trenta) quintali annui, per il tempo in cui resterà in posa l'attuale tratto di chiudenda che invade la proprietà privata dei Sigg.ri Pacifici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 232 del 6.12.2006 con la quale è stato approvato ex tunc il sopramenzionato accordo sottoscritto in data 18.12.2003 dall'allora Responsabile del Servizio Aziendale Giovanni Benvenuti con i proprietari del terreno confinante;

RITENUTO dare seguito anche per la corrente stagione 2019-2020, in ragione della motivazione di cui sopra, alla cessione a titolo transattivo di quintali 30 (trenta) di legna da ardere pezzatura da un metro, a favore dei Sigg.ri Pacifici Alberto e Palmira;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 *lett. b* Legge 7.12.2012 n. 213;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 *lett. b* Legge 7.12.2012 n. 213, che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica - finanziaria dell'Ente;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate

Cedere, in esecuzione dell'accordo intervenuto in data 18.12.2003 di cui in narrativa, successivamente recepito con operatività ex tunc con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 232 del 6.12.2006, a favore dei Sigg.ri Pacifici Alberto e Palmira 30 (trenta) quintali di legna da ardere - pezzatura da metri uno - per la stagione 2019/2020.

Ribadire che la cessione di legna da ardere si configura quale compenso annuo in via transattiva per la limitazione del godimento del terreno di mq. 2.400 sottratto ai Sigg.ri Pacifici Alberto e Palmira che viene tuttora pascolato dal bestiame bovino di questo Ente.

Dare atto che la legna da ardere dovrà essere prelevata a propria cura dal Sig. Pacifici Alberto presso il Centro Aziendale dell'Ente sito in loc. Roccaccia.

Demandare a diverso successivo provvedimento le determinazioni relative ad un opportuno intervento per lo spostamento a valle del tratto di chiudenda sul confine tra il demanio civico dell'Ente e la proprietà privata dei Sigg.ri Pacifici, al momento in cui sorgerà l'esigenza di ripristino della recinzione in quanto non più in grado di assicurare la tenuta.

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e per territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Demandare ai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario, ognuno per le rispettive competenze, l'adozione degli atti di esecuzione del presente provvedimento.

La deliberazione è approvata con voti unanimi.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto vigente.



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 2013 e visto per la regolarità del procedimento amministrativo

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 23 del 4 marzo 2020

Servizio Tecnico

OGGETTO: Sconfinamento chiudenda sita in proprietà privata in loc. Roccaccia. Esecuzione accordo transattivo del 18.12.2003 - stagione silvana 2019-2020.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 2013).

Tarquinia, 25 febbraio 2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dott. Rossano Cea

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 25 febbraio 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.
F.to Maria BELLUCCI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Presidente
f.to Sergio Borzacchi


Il Segretario
f.to Dott. Rossano Cea

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, li 09 MAR. 2020



Il Segretario
Dott. Rossano Cea



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente provvedimento è pubblicato on
line sul sito www.agrariatarquinia.it – sezione Albo Pretorio di questo Ente dal 09 MAR. 2020
al 24 MAR. 2020

Tarquinia, li 09 MAR. 2020

Il Segretario
Dott. Rossano Cea

